
ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

- Commissione per la Semplificazione Unioncamere -

La Commissione per la semplificazione amministrativa istituita da Unioncamere – composta da Alleanza Cooperative, Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria - ha proseguito i lavori di approfondimento della complessa materia ambientale con lo scopo di condividere nuove misure di semplificazione in tale ambito.

Il presente documento fa seguito al precedente, già messo a disposizione del Governo nei mesi scorsi e contenente prime proposte di semplificazione in materia ambientale.

In particolare, sotto il profilo della semplificazione del quadro normativo vigente, nel corso dei lavori è stato ritenuto fondamentale assicurare che ogni proposta di intervento si coordinasse ed integrasse con le previsioni già vigenti per evitare il duplice rischio di introdurre nuove misure che, anziché facilitare, potessero ingessare ancor più i già macchinosi iter autorizzativi o addirittura incrementare gli adempimenti che già gravano sulle imprese.

Un esempio evidente in tal senso riguarda il delicato e annoso tema della tracciabilità dei rifiuti che ha visto nel tempo un affastellarsi di norme e che oggi, attraverso le attività in corso presso il MASE e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sta puntando ad un auspicato processo di digitalizzazione dei tradizionali adempimenti cartacei previsti e all'implementazione del nuovo Registro telematico.

La Commissione ritiene fondamentale che le azioni sul quadro normativo mirino concretamente a semplificare, sburocratizzare e velocizzare i procedimenti, anche attraverso la tempestiva emanazione dei molti decreti attuativi previsti e attesi, come quelli sull'End of Waste, senza i quali diventa difficile realizzare una piena economia circolare.

Com'è noto, l'attuale assetto normativo impone talvolta, soprattutto in relazione alla gestione dei rifiuti ed al sistema delle autorizzazioni ambientali, procedure amministrative estremamente onerose, secondo un'errata visione che vede la tutela dell'ambiente maggiormente garantita se sottoposta ad un carico abnorme di regole e adempimenti.

Tali complessità sono ancora più evidenti quando i processi vedono coinvolte le piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura economica del Paese e che, chiaramente, necessitano di strumenti a loro misura.

Da ultimo, si rammenta l'importanza di una revisione anche dell'impianto sanzionatorio: occorrono sanzioni eque e paramtrate proporzionalmente all'illecito e al potenziale danno. A mero titolo esemplificativo, il quadro sanzionatorio relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, D.lgs. 152/2006) attiva il presidio penale anche in relazione a condotte che abbiano ad oggetto quantità trascurabili di rifiuti non pericolosi.

LE PROPOSTE

1. END OF WASTE - AUTORIZZAZIONI CASO PER CASO ED EMANAZIONE DEI DECRETI NAZIONALI

Tutte le Associazioni concordano sulla necessità di semplificare le procedure finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuti (cd. *end of waste*) che risultano ancora farraginose e determinano molteplici rallentamenti e ostacoli in sede di rilascio delle autorizzazioni.

1.1. PROFILI DI CARATTERE GENERALE

La necessità di semplificazione è data dall'opportunità di rendere conforme l'art.

184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 all'impegno preso di fronte all'UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare. Oggi, in Italia, il procedimento per giungere ad un provvedimento *end of waste* richiede almeno cinque anni e il citato articolo non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell'avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la sfida della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che ogni anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano.

Proposta di modifica

All'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *“L'esercizio delle operazioni di recupero riferite alle tipologie di rifiuto disciplinate con i decreti di cui al presente comma può essere avviato decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità territorialmente competente con le modalità e per gli effetti dell'articolo 216.”;*

b) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunto il seguente periodo: *“In caso di ritardo nel rilascio del parere di cui al presente comma superiore ai 60 giorni, l'autorità competente può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione acquisendo dall'istante apposita relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato. In tale ipotesi, per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, l'Autorità competente, valutate le circostanze del caso, può disporre un incremento del valore delle garanzie finanziarie dovute.”* e, in fine, dopo le parole: *“e 17 novembre 2005, n. 269.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Continuano comunque ad applicarsi i criteri definiti con i decreti indicati e le procedure semplificate di cui*

all'articolo 216 del presente decreto legislativo, per quanto non espressamente disciplinato dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 2".

c) i commi 3-bis, 3-ter, e 3-sexies sono abrogati.

d) dopo il comma 3-septies sono aggiunti i seguenti:

"3-octies. Nei casi diversi da quelli in cui sia applicabile la procedura di cui all'articolo 216 e per i soli rifiuti non pericolosi, decorsi senza esito 180 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti, il proponente, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 3-novies, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.

3-novies. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

3-decies. Con riferimento alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome possono adottare autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e) e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione

ordinaria.”

1.2. SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI C.D. INERTI)

Il DM 152/22 adottato, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei c.d. inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, presenta molteplici criticità.

Per tali ragioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto disposto anche dall'articolo 7 del medesimo decreto, ha avviato nei mesi scorsi un percorso di revisione dello stesso. In particolare, a giugno è stata posta in consultazione una bozza di DM di modifica del precedente che potrebbe portare ad una semplificazione di alcune delle criticità già segnalate.

A questo riguardo, preme sottolineare l'importanza della tempistica e della necessità di un celere percorso di approvazione delle suddette modifiche, in modo da rendere stabile il quadro normativo a cui le aziende dovranno adeguarsi.

Nelle more della revisione, infatti, il combinato disposto delle previsioni del D.M. e di quelle di proroga adottate con l'art. 11, comma 8-undecies, D.L. n. 198 del 2022, rendono di fatto applicabili tutte le prescrizioni ed i criteri previsti dal decreto alle nuove istanze di autorizzazione ed alle istanze di rinnovo. La proroga, infatti, risulta prevista solo con riferimento ai termini per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Tale anomalia rappresenta una significativa criticità anche per le autorità competenti che devono richiedere il rispetto delle prescrizioni del regolamento, pur nella consapevolezza di una possibile imminente modifica dello stesso. A ciò si aggiunga la possibilità di avere sul mercato materiali con caratteristiche diverse. È per questo che si ribadisce l'urgenza dell'adozione delle nuove disposizioni di revisione del DM.

2. MANUTENZIONE DEL VERDE

2.1. CLASSIFICAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI SCARTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE

Sugli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato si registra una particolare criticità che ingenera una cattiva burocrazia e costi in alcuni casi insostenibili: gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato, se prodotti nell'ambito di una un'attività d'impresa, devono essere classificati oggi come rifiuti speciali non pericolosi. Sono invece classificati come rifiuti urbani se prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te" (privati cittadini).

La composizione merceologica e il codice EER 200201 di tali rifiuti sono gli stessi ma hanno una classificazione diversa.

Il risultato è che in molti casi le *multiutility* pubbliche locali non permettono più alle imprese del verde di conferire gli scarti della manutenzione del verde privato presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani: ciò in virtù del fatto che tali rifiuti, accettati fino a ieri come urbani (o ex assimilati) con il codice EER 200201, pur mantenendo lo stesso codice, dal 1° gennaio 2021 sono classificati dalla legge come rifiuti speciali non pericolosi e quindi non più urbani. Le imprese pertanto devono provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla loro gestione (avvio a recupero e/o smaltimento) con non poche difficoltà, non essendo diffusa capillarmente sul territorio una rete di impianti di recupero o smaltimento. I costi di trasporto presso tali impianti in alcuni casi diventano insostenibili.

Sarebbe quindi auspicabile modificare la disciplina vigente dando la possibilità alle imprese di conferire nei centri di raccolta urbani.

Con la proposta di modifica si consentirebbe il conferimento dei residui derivanti

dalla manutenzione del verde, sia nel caso di verde pubblico che privato, ai centri di raccolta comunali, così da prevenire forme di smaltimento illecito o di gestione non controllata dei rifiuti.

Proposta di modifica

1. All'articolo 183, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-ter, punto 5, la parola "*pubblico*" è soppressa e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "*quando non qualificabili come materiali esclusi o come sottoprodotti, ai sensi degli articoli 185, comma 1, lettera f) e 184-bis;*";

b) alla lettera mm) dopo le parole: "*di recupero e trattamento*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero di rifiuti speciali previa convenzione con il gestore.*"

Relazione sui contenuti della proposta

A seguito delle modifiche apportate al Codice ambientale con il decreto legislativo n. 116 del 2020 e della circolare della Direzione Generale Economia Circolare Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51657 del 14 maggio 2021, in cui è stato, tra l'altro, precisato che "*i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 184-bis e 185: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali*", sono emersi dubbi interpretativi circa la possibilità di conferire i residui derivanti dalla manutenzione del verde privato ai centri di raccolta comunali, quando il trasporto sia effettuato direttamente dal giardiniere o dal soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde. La norma chiarisce altresì, conformemente ai principi della direttiva quadro e della circolare ministeriale citata, che la definizione di rifiuto è applicabile quando il materiale non sia

gestibile come materiale escluso ai sensi dell'articolo 185 del Codice ambientale o come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* dello stesso codice. La proposta è quindi finalizzata a consentire presso i centri di raccolta comunali, previa convenzione, il conferimento di rifiuti speciali.

2.2. I RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA BIOECONOMIA CIRCOLARE

Un'attenzione particolare riguarda la valorizzazione dei sottoprodotti da biomasse che si generano nel comparto agricolo. Molto spesso le buone pratiche di circolarità si scontrano con un quadro normativo complesso e incerto.

Un esempio riguarda l'attività di manutenzione del verde che genera fondamentalmente residui da sfalcio e ramaglie derivanti da potature. Queste sostanze organiche possono essere valorizzate, ma alcune incertezze normative creano notevoli difficoltà agli operatori del settore.

Il decreto del 13 ottobre 2016 n. 264 dispone che tali residui, definiti come "biomasse residuali", possano essere qualificati, nel rispetto delle condizioni definite dall'articolo 184-bis del Decreto legislativo 152/2006, come sottoprodotti se destinati all'impiego per la produzione di biogas e per la produzione di energia mediante combustione.

Più nel dettaglio, con riferimento alle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici, è previsto (Allegato 1, Sezione 1) che i residui possano essere costituiti da «potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato».

Nel caso, invece, dell'impiego delle biomasse residuali per la produzione di energia mediante combustione (Allegato 1, Sezione 2), tipologia di valorizzazione realizzabile, peraltro, in un maggior numero di impianti distribuiti in modo più uniforme sul territorio nazionale, il decreto dispone che i residui possano essere costituiti solo da «materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura». In quest'ultimo caso, pertanto, non è

chiaramente e inequivocabilmente esplicitato che i residui possano essere stati generati anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Si propone pertanto un intervento semplificativo volto a specificare proprio che anche i residui di potatura generati della manutenzione del verde pubblico e privato possano essere utilizzati al fine di produrre energia tramite combustione. Tale indicazione consentirebbe di superare le incertezze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della disposizione relativa alla provenienza dei sottoprodotti e agevolerebbe le imprese e al tempo stesso contribuirebbe all'economia circolare e alla transizione energetica.

Proposta di modifica

All'allegato 1, sezione 2, Parte A del decreto 13 ottobre 2016, n. 264, dopo le parole *“materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura”* sono inserite le seguenti: *“proveniente anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato.”*

3. AGGIORNAMENTO DEL DECRETO SUI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Sono emersi alcuni dubbi interpretativi a seguito delle modifiche apportate al Codice ambientale con il decreto legislativo n. 116 del 2020 e della circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 della Direzione Generale Economia Circolare del relativo Ministero, in cui è stato, tra l'altro, precisato che “i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali” e che in ogni caso, sia con riferimento ai

rifiuti urbani che ai rifiuti speciali di tale tipologia, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

In tale contesto, sebbene sia chiarito, anche in altra circolare ministeriale, che i centri di raccolta comunali sono abilitati a ricevere rifiuti urbani e possono ricevere rifiuti speciali previa convenzione, la fattispecie risulta di difficile applicazione non essendo rinvenibile nella disciplina vigente un riferimento utile a consentire ai centri ed ai sistemi di raccolta dei rifiuti urbani di ricevere anche rifiuti speciali.

Occorre infatti rilevare che le disposizioni attualmente vigenti, di cui al DM 8 aprile 2008, recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, risultano riferite ai soli rifiuti urbani e, ancora, alla previgente normativa sui rifiuti “assimilabili” agli urbani.

La stessa criticità, a seguito della nuova classificazione, è stata riscontrata con riferimento ad altre tipologie di rifiuti (come, in particolare, i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole e degli agriturismi).

Al fine di risolvere le suindicate difficoltà applicative, occorre procedere alla revisione dell’ormai obsoleto decreto ministeriale 8 aprile 2008, così da aggiornarne il contenuto rispetto alle sopravvenute modifiche normative.

Proposta di modifica in riferimento al DM 8 aprile 2008

“Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del DM 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articolo 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione del produttore.”

4. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Un'ulteriore proposta riguarda la previsione di un lasso di tempo maggiore per il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta: si permetterebbe così agli operatori del settore di avere una tempistica più equilibrata e proporzionata rispetto a tutte le attività e agli adempimenti successivi.

Ai sensi della vigente normativa, il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e costituisce un'ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva).

Il mancato rispetto delle condizioni normative comporta il verificarsi della fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti in base all'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 nonché l'applicazione di specifiche norme sanzionatorie, come la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha avuto modo di precisare.

In particolare, sul tema si ritiene che la realizzazione di un deposito temporaneo secondo le disposizioni ambientali dovrebbe essere considerata una "forma di investimento" che può rendere l'impresa più efficiente, in grado di ridurre i rischi in materia di sicurezza sul lavoro, evitare sanzioni in caso di controllo e verifiche ma soprattutto essere uno strumento di controllo (principio di autoresponsabilità) dei rifiuti che vengono prodotti sia in termini quantitativi che economici.

Durante i controlli degli organi di vigilanza, l'ispezione del deposito temporaneo è spesso uno dei primi passaggi, unitamente al controllo del registro di carico e scarico.

Occorre, anche in considerazione dei principi cardine dell'economia circolare, che i rifiuti prodotti dalle imprese non siano più considerati nella loro accezione negativa di "rifiuti" bensì come "risorse" che devono essere gestite.

Proprio in relazione al deposito temporaneo, è evidente che tale attività, essenziale per l'attività di impresa, consentirebbe, se meglio disciplinata, di predisporre le successive attività di smaltimento dei rifiuti, a mezzo del recupero, riciclaggio o piuttosto di valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere la materia un sottoprodotto.

Proposte di modifica

Si suggeriscono le seguenti modifiche agli articoli 183 e 185-bis del D. Lgs. 13 aprile 2006, n. 152:

- All'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: *«deposito temporaneo prima della raccolta»*: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis" aggiungere le seguenti: *“incentivato come pratica ritenuta rispettosa dell'ambiente”*;
- All'articolo 185-bis rubricato *“Deposito temporaneo prima della raccolta”* si propone:
 - a) al comma 1, lettera b), di sopprimere le parole: *“esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario,”*;
 - b) al comma 2, lettera b):
 - di sostituire la parola *“trimestrale”* con *“annuale”* e, all'ultimo periodo, le parole *“non può avere durata superiore all'anno”* con le seguenti: *“non può avere durata superiore a tre anni”*
 - di aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“i controlli sul deposito temporaneo sono soggetti al principio di proporzionalità e devono tenere conto dei controlli volontari, svolti da soggetti privati accreditati, ai quali l'imprenditore si sottopone”*;
 - c) al comma 3, sostituire il comma con il seguente: *“Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di*

autorizzazione da parte dell'autorità competente, né può essere considerato attività di gestione dei rifiuti”.

5. REVISIONE DELLA DEFINIZIONE DI COMPOST

Nell'attività di revisione del TUA, occorre assicurare una definizione di compost e di compostaggio che contempli le ipotesi in cui il materiale impiegato sia ottenuto esclusivamente da residui organici non qualificati come rifiuto e da sottoprodotti al fine di consentire alle imprese agricole di sfruttare il loro potenziale nell'ambito delle filiere di produzione e di impiego del compost, per la possibilità di realizzare e gestire attività di compostaggio presso le aziende agricole nonché di impiegare il compost ottenuto da sottoprodotti e dai residui dell'agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi.

Le definizioni relative all'autocompostaggio ed al compostaggio di comunità devono essere coordinate con quelle più generali di compost e di compostaggio che prevedono anche il compostaggio di materiali e di sottoprodotti. Nella stessa logica, per l'attuazione della normativa, occorre definire con decreto le specifiche del compost da materiali e da sottoprodotti, attualmente privo di apposita disciplina.

Va anche adeguata la definizione di centro di raccolta, in quanto la mutata qualifica come rifiuti speciali di alcune tipologie di rifiuti (rifiuti agricoli, rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde) ha generato molteplici problemi applicativi con riferimento alla mancata previsione, nella disciplina dei centri di raccolta, della possibilità di ricevere anche questa tipologia di rifiuti, in quanto classificati come rifiuti speciali e non come rifiuti urbani.

La revisione appare oltremodo necessaria anche al fine di assicurare un maggior coordinamento con le disposizioni dettate dal D.M. 10 marzo 2020 recante criteri

ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde che inserisce tra le clausole contrattuali del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico la previsione del reimpiego dei materiali organici residuali generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati «in situ» e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come paccame, ferma restando la possibilità di impiegare le eccedenze di tali materiali organici compostandole all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, recuperandole in microfiliera per la realizzazione di arredi.

Proposta di modifica

All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e), dopo la parola *“compostaggio”* sono inserite le seguenti parole:

“di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o”

b) alla lettera mm), le parole: *“per frazioni omogenee conferiti”* sono sostituite con le seguenti: *“, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee”*

c) alla lettera qq-bis), dopo le parole *“non domestiche”* sono inserite le seguenti:

“di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o”

d) per la definizione di compost è aggiunto il seguente comma 2: *“2. Ai fini della definizione di cui alla lettera ee), con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono adottate le disposizioni di*

riferimento e le caratteristiche del compost derivante da materiali non qualificati come rifiuti e da sottoprodotti”.

6. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

La disposizione dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, sebbene la gestione in privativa da parte dei Comuni sia chiaramente riferita al solo smaltimento, risulta diversamente interpretata ed applicata sul territorio, limitando l'attivazione di circuiti di raccolta, anche se organizzati su area privata, con pesanti ricadute in termini di concorrenza.

La questione risulta rilevante con riferimento alle emergenti attività di raccolta di specifici flussi di rifiuti (ad esempio rifiuti oggetto di sistemi EPR) che potrebbero essere utilmente raccolti dai Consorzi già costituiti o da imprese private per essere destinati al recupero.

Proposta di modifica

All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero che sono svolti in regime di libera concorrenza anche con raccolte dedicate su area privata, previa comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività per meri fini di rendicontazione”.*

7. TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE DELLE IMPRESE PER LA TRANSIZIONE E L'ECONOMIA CIRCOLARE

Sarebbe importante affiancare le attività con un apposito Tavolo permanente di consultazione e monitoraggio per la transizione e l'economia circolare, composto dalle associazioni datoriali rappresentative a livello nazionale da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I temi dell'economia circolare investono le imprese in modo significativo, sotto il profilo sia dell'impatto delle misure sulla transizione ecologica che delle connesse opportunità.

La complessità della normativa vigente e la necessità di adottare correttivi normativi ed interpretazioni coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di transizione su temi strategici (energia, end of waste, sistemi a responsabilità estesa del produttore EPR, tracciabilità dei rifiuti, interPELLI ambientali, ecc.) richiedono condivisione, confronto permanente e concertazione tra le imprese e con gli uffici ed i soggetti istituzionali competenti.

In tale prospettiva, si ricorda come l'articolo 3 del codice ambientale preveda che *“Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA)”*.

Tale organismo, inizialmente istituito con specifico decreto ed operante, non risulta, inspiegabilmente, più attivo. Si ritiene, quindi, indispensabile, a partire dalla positiva esperienza del CESPA, prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza oneri, di un tavolo permanente di consultazione e monitoraggio per la transizione e l'economia circolare, composto dalle associazioni datoriali rappresentative a livello nazionale.

Proposta di modifica

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“3. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Tavolo istituzionale permanente delle imprese per la transizione e l'economia circolare (TRITREC), composto dalle associazioni datoriali rappresentative a livello nazionale a fini di consultazione e monitoraggio delle politiche e strategie per la transizione ecologica ed energetica e per l'economia circolare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce con decreto la composizione del Tavolo e le modalità di lavoro. A tal fine, ciascuna delle organizzazioni designa un componente effettivo ed un componente supplente. La partecipazione ai lavori del Tavolo è effettuata a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio dello Stato. La consultazione del Tavolo di cui al presente articolo, che si esprime con parere di natura non vincolante, è obbligatoria per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale ed energetica, nonché per le risposte agli interpelli formulati ai sensi dell'articolo 3-septies del presente decreto. Conseguentemente, il comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

8. APPLICAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO

Con riferimento al tema sottoprodotti risulta urgente risolvere le questioni interpretative sulla nozione di rifiuto e sull'area di applicazione della normativa in materia di rifiuti (in particolare distinzione rifiuto e sottoprodotto e, con riferimento alle attività di gestione, tra riuso e recupero).

Sotto tale profilo, sarebbe necessario:

- incrementare gli allegati DM 264/2016 in materia di sottoprodotti in modo da definire schede tecniche per l'individuazione delle normali pratiche industriali
- in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, consentire la qualifica come sottoprodotto dei residui di produzione e lavorazione, nonché dei prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia;
- potenziare lo strumento della piattaforma sullo scambio dei sottoprodotti a cura di Unioncamere, prevista nel DM 264/2016;
- potenziare lo strumento degli accordi di programma in materia di rifiuti, di cui all'articolo 206 del d.lgs.152/06, definendo schemi tipo di accordo, in modo da individuare con chiarezza la differenza tra operazioni di riuso ed operazioni di recupero e consentire l'avvio di virtuose attività di raccolta e di riutilizzo di materiali.

9. SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

9.1. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI IN RIFERIMENTO ALL'ART. 184, COMMA 3, LETT. A) DEL D.LGS. 152 DEL 2006

In riferimento all'art.184, comma 3, lettera a) del D.lgs.152 del 2006 sarebbe opportuno riformulare la disposizione relativa alla classificazione dei rifiuti agricoli, in quanto così come riscritta nel correttivo appare non conforme alla direttiva comunitaria. In particolare, la classificazione come rifiuti urbani prevista per i rifiuti degli agriturismi, delle fattorie didattiche e degli spacci aziendali non

risulta del tutto corretta in quanto le attività indicate, a certe condizioni, possono essere considerate come agricole, in quanto connesse alle attività agricole ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2135 c.c. e del D.Lgs. n.228/2001.

Al riguardo, si ricorda che la direttiva comunitaria di riferimento esclude espressamente le attività agricole dal novero delle attività produttive di rifiuti urbani. Al fine di risolvere il problema pratico emerso in sede di applicazione della nuova definizione ad alcune categorie di rifiuti agricoli, andrebbe prevista la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta degli urbani su richiesta del produttore, salvo definire i criteri tariffari da applicare su base nazionale, per evitare difformità applicative sul territorio. Con riferimento all'inserimento operato dalla proposta di correttivo dei depositi e magazzini tra i locali produttivi di rifiuti urbani si evidenzia come per le attività industriali, i rifiuti prodotti in depositi e magazzini potrebbero essere anche prodotti inutilizzati o scaduti e quindi non urbani ma legati al ciclo produttivo.

Proposta di modifica

All'articolo 184, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti”, sentite le associazioni rappresentative delle imprese e cooperative agricole su base nazionale.

9.2. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI IN RIFERIMENTO ALL'ART. 184-BIS DEL D.LGS. 152 DEL 2006

In riferimento all'art.184-bis del D.lgs.152 del 2006, la disciplina in materia di sottoprodotti adottata non risulta ancora adeguatamente applicata sul territorio, anche in considerazione dell'incertezza circa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, con particolare riferimento alla normale pratica industriale ed i requisiti dei materiali.

Con la proposta di modifica si intende innanzitutto eliminare un possibile limite della disciplina attuativa dell'articolo 184-bis che, anche con riferimento al decreto attuativo n. 264 del 2020, non necessariamente deve contenere criteri qualitativi e quantitativi.

Inoltre, al fine di incentivare pratiche virtuose di economia circolare, nel rispetto delle necessarie garanzie ambientali e sanitarie, riducendo così le richieste di autorizzazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per materiali che possono essere utilmente impiegati come sottoprodotti, si propone di supportare operatori ed organi di controllo nelle proprie valutazioni mediante la predisposizione di specifiche schede tecniche ed allegati.

Nello specifico, si segnala l'esigenza di prevedere uno specifico allegato per i prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia.

La qualifica come sottoprodotti di tali residui, infatti, che derivano per lo più dall'attività di distribuzione e presentano elevatissime potenzialità di impiego nel settore della produzione di energia, è ancora dubbia, con una applicazione disforme della disciplina sul territorio ed un conseguente disincentivo all'utilizzo.

Proposta di modifica

“All’articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo la parola “*criteri*” sono aggiunte le seguenti: “*anche eventualmente*”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi.*”.

10. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

La proposta mira, innanzitutto, a precisare che i dati da poter utilizzare nella stima dei valori di fondo relativi all’area di indagine possono essere anche quelli provenienti da aree contigue più o meno lontane dall’area di realizzazione dell’intervento. Dunque, in fase di studio dell’area oggetto dell’intervento devono poter essere prese in considerazione anche informazioni a scala territoriale più

ampia. Inoltre, con l'attuale formulazione dell'art. 242-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, nello spettro degli interventi per i quali potrebbe non essere necessaria la preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente, non rientrano quelli atti a garantire la continuità operativa ed il mantenimento degli investimenti, delle produzioni e dell'occupazione. L'introduzione di questa categoria di interventi al comma 1 dell'articolo 242-ter, è necessaria nella misura in cui si vuole dare la possibilità ad un'azienda di poter effettuare investimenti in tempi più rapidi e secondo procedure più snelle, per non perdere, nel medio periodo, attrattività e competitività rischiando di compromettere l'indotto sul territorio.

Ulteriore semplificazione, che renderebbe l'iter più celere per le aziende, sarebbe quella di limitare la caratterizzazione all'area effettivamente interessata dall'intervento edilizio. È chiaro che una conoscenza più ampia dell'intera proprietà può fornire maggiore supporto alla progettazione di eventuali interventi di bonifica, ma in una prima fase di caratterizzazione, ovvero quando non sia stato ancora accertato il superamento delle CSR, è superflua una conoscenza così estesa, estremamente più onerosa e talvolta incompatibile con le tempistiche delle aziende.

Si propone, dunque, che gli effetti che la realizzazione di un intervento possono avere sulla salute dei lavoratori e a tutela dell'ambiente vengano studiati a mezzo della caratterizzazione della sola area soggetta a interventi e movimentazioni di suolo.

Troppo spesso aziende nei SIN si trovano ad affrontare iter lunghi in cui vengono richiesti continuamente dati e dettagli di aree che rimarranno completamente imperturbate dalla realizzazione dell'intervento, anche quando accertato che quest'ultimo in alcun modo andrà a compromettere successive ed eventuali operazioni di bonifica.

Proposta di modifica

Articolo (Misure urgenti in tema di bonifica dei siti contaminati)

- 1. All'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al terzo periodo, dopo le parole «il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area di indagine», aggiungere le seguenti: «e, laddove disponibili, raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di iter istruttori in corso».*
- 2. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:*
 - a) al comma 1, dopo le parole «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis», aggiungere le seguenti: «e tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali,»;*
 - b) al comma 4, lettera a), dopo le parole «nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari», aggiungere in fine le seguenti: «a copertura dell'area oggetto dell'intervento edilizio».*

11. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Si ritiene opportuno un intervento sulla previsione dell'articolo 238, comma 10 del D.Lgs. 152 del 2006 per diversi motivi.

Il comma, infatti, non appare coordinato con la disciplina generale in materia di tassa-tariffa rifiuti di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ad

esempio, la nozione di riciclo contenuta nelle disposizioni del 2013 non trova corrispondenza con le definizioni del codice ambientale di riciclaggio e non risulta un adeguato coordinamento con le nuove previsioni che si riferiscono in via generale, al recupero.

Si segnala, peraltro, che con specifico riferimento ai profili relativi agli impatti sulla concorrenza e sul mercato, l'AGCM - nelle *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021* - ha rilevato espressamente come sia necessario rivedere la disposizione nella parte in cui impone una durata quinquennale obbligatoria della scelta del regime pubblico di raccolta rifiuti.

Al riguardo, occorre assicurare la massima aderenza alla *ratio* delle previsioni contenute nella disciplina comunitaria di riferimento (considerando 10 della direttiva 851/2018), da cui ha avuto origine la revisione delle previsioni del codice ambientale in materia di distinzione tra rifiuti urbani e speciali, nella quale emerge la chiarissima volontà del legislatore europeo di consentire il conferimento a soggetti privati mantenendo neutralità tra la definizione di rifiuto urbano ed il gestore pubblico o privato.

Ancora, va rilevato come molti Comuni abbiano iniziato a revisionare, indebitamente, le categorie TARI per i locali adibiti a parcheggio di centri commerciali e supermercati (parcheggi interrati sotterranei o sopraelevati), prevalentemente privati ad uso pubblico, applicando agli stessi la categoria del supermercato o ipermercato, molto più gravosa in termini di imposizione €/mq. Tale modifica, spesso intercorsa in assenza di avvisi di accertamento, viene applicata unilateralmente dagli Enti, modificando pregresse e consolidate situazioni oggetto anche di passati accertamenti.

L'assunto delle amministrazioni, dal 2022, è l'applicazione della cd. categoria prevalente ATECO anche ai locali adibiti a parcheggio, ossia una unica categoria di imposizione per ogni locale accessorio o strumentale alla vendita.

Tale applicazione della cd. categoria prevalente non trova espressa definizione nella normativa di riferimento, L. 147/2013 e ss, ma unicamente in alcuni documenti di prassi. Anche le pronunce giurisprudenziali, sul punto, pervengono a conclusioni differenziate.

Si registra, peraltro, una totale disomogeneità di trattamento impositivo sul territorio.

In tale contesto, si rappresenta come l'applicazione della categoria supermercato o ipermercato anche ai parcheggi è evidentemente errata per due ordini di considerazioni:

1. allorquando trattasi di centro commerciale, l'applicazione della categoria ipermercato, ovvero supermercato, risulta immotivata in quanto presenti numerose attività con diverse ATECO singolarmente prevalenti. Considerando, ad esempio, la prevalenza da applicare sulla base della sommatoria delle aree delle varie attività con maggiori mq, nel parco retail si otterrebbero esiti impositivi opposti creando disparità di trattamento fiscale: nel caso di un centro commerciale multisala (cinema) la tariffa dei parcheggi sarebbe quella del multisala mentre, in caso di centro commerciale adibito in maggioranza a ristorazione, dovrebbe essere quella dei ristoranti. Questo comporterebbe, per le stesse tipologie di locali, tutti di grandi dimensioni, tariffe tra €. 3,00 mq ad €. 28 mq in base alla tariffa del singolo comune e alla maggior estensione delle varie attività commerciali presenti in situ;

2. il parcheggio sotterraneo non è un locale strumentale o accessorio alla vendita, non ha una funzione specifica nelle attività della GDO o nelle operazioni che il personale effettua per la preparazione dei prodotti atti alla vendita come, di converso, accade per magazzini, lavorazioni, servizi. Il parcheggio clienti non vede infatti alcuna operatività da parte degli addetti del supermercato/ipermercato/né degli altri ATECO presenti nel centro commerciale. I rifiuti ivi prodotti infatti non sono nemmeno prodotti dall'ATECO a cui si vuole fare riferimento, ma esclusivamente da soggetti terzi (i clienti)

sovente, prodotti presso le loro abitazioni o nelle loro auto e conferiti nei cestini del parcheggio (privato uso pubblico) ovvero inopportunamente gettati a terra ovvero i classici rifiuti riscontrabili nello spazzamento stradale.

Proposta di modifica

“1. Al fine di coordinare la disciplina generale in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

*“Articolo 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico)
1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

b) Conseguentemente alla lettera a), all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi: *“Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649. Ai fini dell'applicazione della TARI i parcheggi non sono considerati locali strumentale ed a questi non si applica il criterio della categoria prevalente”;*

2) al comma 645 le parole *“e assimilati”* sono eliminate;

3) al comma 649, primo periodo, le parole: *“al cui smaltimento”* sono sostituite con le parole: *“alla cui gestione”* e il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell’attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall’anno successivo. Resta ferma la possibilità per l’utenza non domestica di rientrare nell’ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso. Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del medesimo decreto possono conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa comunicazione. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell’aggiornamento del rapporto tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.”;*

4) al comma 662 la parola *“assimilati”* è sostituita dalla parola *“urbani”*;

5) al comma 667 le parole *“Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”* sono sostituite dalle seguenti *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”* e le parole *“e dei rifiuti assimilati”* sono eliminate;

6) al comma 685 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le utenze non domestiche allegano obbligatoriamente alla dichiarazione le planimetrie catastali asseverate”*

da tecnico iscritto agli ordini professionali competenti e depositata all'Agenzia del territorio".

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ARERA, le rappresentanze qualificate dei Comuni e degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), disciplina, con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, un modello di regolamento definendo i criteri generali sulla base dei quali vengono definite nei regolamenti comunali le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, con specifico riferimento all'applicazione della parte di quota fissa e di quota variabile. Nel modello di regolamento sono previsti criteri di riduzione, fino a totale concorrenza della parte variabile senza limite alcuno, sulla base dei rifiuti avviati al recupero rapportati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali".